II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di aplicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 16 dicembre 1980

relativa all'applicazione, per il 1981, di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(80/1185/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1981 i dazi doganali applicabili ai prodotti degli allegati A e B sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari e di massimali tariffari.

All'importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità dell'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

2. Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è reservato:

— in tutte le zone doganali della Comunità, a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato A a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3,

— nella Comunità, a ciascuno degli altri paesi e territori di cui all'allegato C per le stesse categorie di prodotti,

— nella Comunità, a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato C per le altre categorie di prodotti dell'allegato A e, prese separatamente, per tutte le categorie di prodotti di cui all'allegato B,

a condizione che sia rispettata la nozione di prodotti originari.

3. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su questi contingenti o massimali tariffari. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito con la presente decisione è subordinata al rispetto della nozione di prodotti originari, che è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 (1). Il regime preferenziale comunitario previsto dalla presente decisione cessa di essere applicabile alla Iugoslavia al momento dell'entrata in vigore dell'accordo con tale paese sui prodotti CECA.

4. I contingenti e massimali tariffari comunitari sono gestiti conformemente alle disposizioni che seguono.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

SEZIONE I

Disposizioni concernenti la gestione dei contingenti tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato A

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è concessa a ciascuno dei paesi e territori elencati nella colonna 4 dell'allegato A, per quei prodotti, precisati nelle colonne 2 e 3, a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingentale individuale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono i loro contingenti tariffari conformemente alle proprie disposizioni in materia.

2. Lo stato di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati da un certificato di origine conforme alle norme stabilite dall'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro ripristina la riscossione dei dazi sospesi nei confronti di un paese o territorio di cui alla colonna 4 dell'allegato A, non appena costati che le importazioni sul suo contingente nazionale di detti prodotti originari di questo paese o territorio abbiano raggiunto l'importo contemplato alla colonna 6 dell'allegato A.

SEZIONE II

Disposizioni concernenti la gestione dei massimali tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato A e dell'allegato B

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 6 e 7, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è concesso:

— nel quadro dell'allegato A, a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato C, esclusi quelli che figurano eventualmente nella colonna 4, entro il limite degli importi fissati alla colonna 7 a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti,

— nel quadro dell'allegato F, a tutti i paesi e territori di cui all'allegato C presi individualmente, entro il limite di un massimale comunitario pari all'importo massimo più elevato valido per il 1980, nel quadro di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nello stesso anno.

Il massimale individuale così fissato è maggiorato del 2 % a seguito dell'applicazione, da parte della Grecia, delle preferenze tariffarie della Comunità.

Articolo 6

1. Non appena vengono raggiunti, a livello comunitario, i massimali individuali fissati o calcolati in base all'articolo 5, previsti per le importazioni nella Comunità, alle condizioni fissate da tale articolo, di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per il complesso della Comunità, la riscossione dei dazi corrispondenti all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla scadenza del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Nel quadro delle disposizioni che precedono, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei normali dazi doganali, in particolare comunicando la data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai paesi elencati nell'allegato D.

Articolo 7

Lo stato di esaurimento dei massimali e degli importi massimi è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 8

1. L'imputazione effettiva sulle quote contingentali e sui massimali comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata via via che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica, in base al valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati di un certificato di origine conforme alle regole previste all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su un massimale, o può essere ammessa al beneficio di un contingente tariffario, soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, le unità di conto europee, in cui sono espressi gli importi preferenziali, e i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti nella tariffa doganale comune.

Tuttavia, per i prodotti di cui all'allegato A, nn. 2, 3 e 5, la conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi in UCE viene fatta ai seguenti tassi:

1 UCE	3,43481	DM
	48,11444	FB/Flux
	3,446098	Fl
	5,61888	FF
	741,528	Lit
	7,56456	Dkr
	0,4684092	£ Irl
	0,4507734	£
	36,16763	Dr

4. Qualsiasi modifica dell'elenco dei beneficiari, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori, può comportare un corrispondente adeguamento dei contingenti o massimali tariffari comunitari.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

Articolo 9

1. Gli Stati membri comunicano trimestralmente le informazioni relative alle importazioni contemplate dalla presente decisione all'Istituto statistico delle Comunità europee, secondo le disposizioni della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe).

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato A sottoposti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Per i prodotti dell'allegato A sottoposti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il Presidente

Colette FLESCH

ALLEGATO A

Lista dei prodotti sottoposti a contingenti e massimali tariffari comunitari preferenziali a dazio nullo (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale (in UCE)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in UCE)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in UCE)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: I. laminati B. Bramme e bidoni: I. laminati	Brasile	3 324 600	Germania: 914 265 Benelux: 349 083 Francia: 631 674 Italia: 482 067 Danimarca: 166 230 Irlanda: 16 623 Regno Unito: 698 166 Grecia: 66 492	3 324 600
2	73.08 (*)	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Brasile Corea del Sud Venezuela Iugoslavia	3 237 451	Germania: 890 299 Benelux: 339 932 Francia: 615 115 Italia: 469 430 Danimarca: 161 872 Irlanda: 16 187 Regno Unito: 679 864 Grecia: 64 749	3 237 451

(a) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale (in UCE)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in UCE)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in UCE)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	73.10 (*)	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a) laminate o estruse a caldo	Argentina Brasile Corea del Sud Venezuela	2 006 493	Germania: 551 785 Benelux: 210 681 Francia: 381 233 Italia: 290 941 Danimarca: 100 324 Irlanda: 10 032 Regno Unito: 421 363 Grecia: 40 129	2 006 493
4	73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo B. Palancole	Iugoslavia	636 337	Germania: 174 993 Benelux: 66 815 Francia: 120 904 Italia: 92 268 Danimarca: 31 817 Irlanda: 3 181 Regno Unito: 133 630 Grecia: 12 727	1 908 900

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale (in UCE)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in UCE)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in UCE)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	73.13 (*)	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. Lamiere dette «magnetiche» B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm c) di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b) stagnate c) zincate o piombate d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre	Argentina Brasile Corea del Sud Iugoslavia	5 500 000	Germania: 1 512 500 Benelux: 577 500 Francia: 1 045 000 Italia: 797 500 Danimarca: 275 000 Irlanda: 27 500 Regno Unito: 1 155 000 Grecia: 110 000	6 276 000

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale (in UCE)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in UCE)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in UCE)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri 2. Blumi, billette, bramme, bidoni: III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo	Brasile Iugoslavia	5 564 100	Germania: 1 530 129 Benelux: 584 231 Francia: 1 057 179 Italia: 806 795 Danimarca: 278 205 Irlanda: 27 820 Regno Unito: 1 168 461 Grecia: 111 282	5 891 400

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale (in UCE)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in UCE)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in UCE)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	73.15 *(segue)*	VII. Lamiere: a) semplicemente laminate a caldo b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2. inferiore a 3 mm c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie d) altrimenti foggiate o lavorate: 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare B. Acciai legati: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri: 2. Blumi, billette, bramme, bidoni III. Sbozzi in rotoli per lamiere IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo				

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale (in UCE)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in UCE)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in UCE)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	73.15 *(segue)*	VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo VII. Lamiere: a) Lamiere dette «magnetiche» b) altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: bb) inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare				

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale sono totalmente sospesi nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
2	73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo: I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. stagnati: a) Latta V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. laminati a caldo
3	73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: A. Rotaie: II. altre B. Controrotaie C. Traverse D. Stecche e piastre d'appoggio: I. laminate

ALLEGATO C

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

I. PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan (2)
208 Algeria
236 Alto Volta (2)
330 Angola
632 Arabia Saudita
528 Argentina
453 Bahamas
640 Bahrein
666 Bangladesh (2)
469 Barbados
284 Benin (2)
676 Birmania
516 Bolivia
391 Botswana (2)
508 Brasile
328 Burundi (2)
675 Butan (2)
696 Cambogia
302 Camerun
244 Ciad(2)
512 Cile
720 Cina
600 Cipro
480 Colombia
375 Comore (2)
318 Congo
728 Corea del Sud
436 Costarica
272 Costa d'Avorio
448 Cuba
460 Dominica
500 Ecuador
220 Egitto
428 El Salvador
647 Emirati arabi uniti
334 Etiopia (2)
815 Figi
708 Filippine
314 Gabon
252 Gambia (2)
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti (2)
628 Giordania
473 Grenada
416 Guatemala
488 Guiana
260 Guinea (2)
257 Guinea Bissau (2)
310 Guinea equatoriale (2)
452 Haiti (2)
424 Honduras
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
048 Iugoslavia
346 Kenia
812 Kiribati
636 Kuwait
684 Laos(2)
395 Lesotho (2)
604 Libano
268 Liberia
216 Libia
370 Madagascar
386 Malawi (2)
701 Malaysia
667 Maldive (2)
232 Mali (2)
204 Marocco
228 Mauritania
373 Maurizio
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal (2)
432 Nicaragua
240 Niger (2)
288 Nigeria
649 Oman
662 Pakistan
442 Panama
801 Papuasia-Nuova Guinea
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
306 Repubblica Centrafricana (2)
456 Repubblica dominicana
247 Repubblica del Capo Verde (2)
324 Ruanda (2)
806 Salomone, isole
819 Samoa occidentali (2)
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
311 São Tomé e Principe (2)
355 Seicelle e dipendenze (2)
248 Senegal
264 Sierra Leone
706 Singapore
608 Siria
342 Somalia (2)
669 Sri Lanka
224 Sudan (2)
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania (2)
680 Tailandia
280 Togo
817 Tonga (2)
472 Trinidad e Tobago
212 Tunisia
807 Tuvalu
350 Uganda (2)
524 Uruguay
816 Vanuatu
484 Venezuela
690 Vietnam
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
322 Zaire
378 Zambia
382 Zimbabwe

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 (regolamento (CEE) n. 2566/79, GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5).

(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato D.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi
421 Belize
413 Bermude
703 Brunei
044 Gibilterra
740 Hong Kong
451 Indie occidentali
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
813 Isole Pitcairn
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
811 IsoleWallis e Futuna
743 Macao
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
808 Oceania americana (1)
802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese

890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi; Territorio antartico australiano; Territorio antartico britannico

329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isole Wake: le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO D

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

660 Afganistan
236 Alto Volta
666 Bangladesh
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
675 Butan
244 Ciad
373 Comore
334 Etiopia
252 Gambia
338 Gibuti
260 Guinea
257 Guinea-Bissau
310 Guinea equatoriale
452 Haiti
684 Laos
395 Lesotho
386 Malawi
667 Maldive
232 Mali
672 Nepal
240 Niger
306 Repubblica Centrafricana
247 Repubblica del Capo Verde
324 Ruanda
819 Samoa occidentali
311 São Tomé e Principe
355 Seicelle e dipendenze
342 Somalia
224 Sudan
352 Tanzania
817 Tonga
350 Uganda
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud